

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 137

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

49° anno
25 maggio 2006

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 778/2006 della Commissione, del 24 maggio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 779/2006 della Commissione, del 24 maggio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 488/2005 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea ⁽¹⁾** 3

★ **Regolamento (CE) n. 780/2006 della Commissione, del 24 maggio 2006, recante modifica dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari** 9

★ **Regolamento (CE) n. 781/2006 della Commissione, del 24 maggio 2006, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 15

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

★ **Raccomandazione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 59/05/COL, del 5 aprile 2005, relativa ad un programma coordinato di controlli per l'anno 2005 nel settore dell'alimentazione animale** 19

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 778/2006 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 24 maggio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	79,4
	204	36,2
	212	113,4
	999	76,3
0707 00 05	052	85,5
	628	151,2
	999	118,4
0709 90 70	052	116,5
	999	116,5
0805 10 20	052	36,5
	204	39,4
	220	38,6
	388	77,6
	624	52,2
	999	48,9
0805 50 10	052	42,5
	508	59,9
	528	56,4
	999	52,9
0808 10 80	388	88,6
	400	122,8
	404	110,3
	508	78,9
	512	82,4
	524	88,5
	528	86,0
	720	95,6
	804	104,9
	999	95,3

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 779/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2006

che modifica il regolamento (CE) n. 488/2005 relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 488/2005 è così modificato:

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, che stabilisce regole comuni nel settore dell'aviazione civile e istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

1) All'articolo 2, la lettera g) è modificata nel modo seguente:

visto il regolamento (CE) n. 488/2005 della Commissione, del 21 marzo 2005, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5,

«g) "costi indiretti": la quota-parte delle spese generali di infrastruttura, organizzazione e gestione sostenute dall'Agenzia imputabili all'adempimento dei compiti di certificazione, diverse dalle spese dirette e specifiche, ivi comprese le spese derivanti dallo sviluppo di una parte del materiale regolamentare;».

previa consultazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea,

2) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

considerando quanto segue:

«Articolo 12

(1) Per garantire il pareggio fra le spese sostenute dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea nell'adempimento dei suoi compiti di certificazione e le entrate provenienti dai diritti che essa riscuote, è opportuno che il livello di questi diritti venga rivisto sulla scorta dei risultati e delle previsioni finanziarie dell'Agenzia stessa.

1. I diritti sono dovuti dal richiedente e devono essere pagati in euro.

(2) I procedimenti amministrativi inerenti la riscossione dei diritti osservati dall'Agenzia europea per la sicurezza dell'aviazione e dai richiedenti non devono essere tali da rallentare i procedimenti di certificazione.

2. Il rilascio, il mantenimento o la modifica di un certificato o di un'approvazione sono subordinati al pagamento di tutti i diritti dovuti salvo diverso accordo tra l'Agenzia e il richiedente. In caso di mancato pagamento l'Agenzia può revocare il certificato o l'approvazione di cui trattasi, previa notifica al richiedente.

(3) È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 488/2005.

3. La tariffa dei diritti applicata dall'Agenzia e le rispettive modalità di pagamento sono comunicate al richiedente al momento della presentazione della domanda.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002,

4. Per le operazioni di certificazione che prevedono il pagamento di una parte variabile, l'Agenzia fornisce al richiedente, a domanda, una stima della spesa. Tale stima è modificata dall'Agenzia qualora l'operazione si riveli più semplice e più rapida di quanto previsto inizialmente o, al contrario, più complessa e più lunga rispetto a quanto l'Agenzia poteva ragionevolmente prevedere.

⁽¹⁾ GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1643/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 7).

⁽²⁾ GU L 81 del 30.3.2005, pag. 7.

5. I diritti dovuti per il mantenimento in vigore dei certificati e delle approvazioni esistenti devono essere versati secondo un calendario pubblicato dall'Agenzia e comunicato ai titolari dei certificati e delle approvazioni. Tale calendario si basa sulle ispezioni svolte dall'Agenzia per verificare che i certificati e le approvazioni siano ancora valide.

6. Nel caso in cui, dopo un primo esame, l'Agenzia decida di non accogliere la domanda, tutti i diritti riscossi vengono restituiti al richiedente, ad eccezione dell'importo destinato a coprire i costi amministrativi del trattamento della domanda. Tale importo è equivalente alla parte fissa D indicata nell'allegato del presente regolamento.

7. Qualora l'Agenzia debba interrompere un'operazione di certificazione, poiché i mezzi del ricorrente sono insufficienti o poiché quest'ultimo non adempie ai suoi obblighi, il saldo totale dei diritti dev'essere pagato al momento in cui l'Agenzia interrompe il suo lavoro.».

3) I punti i), ii), v), vi), x), xii) e xiii) dell'allegato sono modificati come indicato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I diritti annui indicati nella tabella del punto 3 e i diritti per la sorveglianza di cui alle tabelle dei punti 4, 5 e 7 dell'allegato si applicano a decorrere dalla prima rata annua esigibile dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2006.

Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 488/2005 è così modificato:

1) Nella parte introduttiva della lettera i) è aggiunto il seguente quarto trattino:

«— Tutti i servizi connessi ad attività esercitate direttamente o indirettamente dall'Agenzia ai fini del rilascio, del mantenimento o della modifica dei certificati e delle approvazioni di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1592/2002 sono soggetti al pagamento di diritti con le modalità previste nel Capo II del presente regolamento.»

2) La tabella del punto ii) è sostituita dalla seguente:

«Tipo di prodotto	Osservazioni	Coefficiente applicabile al diritto fisso
CS-25	Aeromobili di grandi dimensioni	—
	significativo	5
	non significativo	4
	non significativo di progettazione semplice	2
CS-23.A	Aeromobili definiti nelle CS-23, articolo 1.a.2 (aeromobili commuter)	—
	significativo	5
	non significativo	4
CS-23.B	Aeromobili definiti nelle CS-23, articolo 1.a.1 con MTOW compreso tra 2 000 e 5 670 kg	—
	significativo	3
	non significativo	2
CS-29	Velivoli ad ala rotante di grandi dimensioni	—
	significativo	4
	non significativo	4
CS-27	Velivoli ad ala rotante di piccole dimensioni	0,5
CS-E.T.A	Motori a turbina con spinta al decollo uguale o maggiore di 25 000 N o potenza uguale o maggiore di 2 000 kW	—
	significativo	1
	non significativo	1
CS-E.T.B	Motori a turbina con spinta al decollo minore di 25 000 N o potenza inferiore a 2 000 kW	0,5
CS-E.NT	Motori non a turbina	0,2
CS-23.C	Aeromobili definiti nelle CS-23, articolo 1.a.1 con MTOW inferiore a 2 000 kg	1
CS-22	Alianti e motoalianti	0,2
CS-VLA	Aeromobili ultraleggeri	0,2
CS-VLR	Velivoli ad ala rotante ultraleggeri	0,2
CS-APU	APU — generatori ausiliari di potenza	0,25
CS-P.A	Per utilizzo su aeromobili certificati conformi alle CS-25 (o equivalente)	0,25
CS-P.B	Per utilizzo su aeromobili certificati conformi alle CS-23, CS-VLA e CS-22 (o equivalente)	0,15
CS-22.J	Per utilizzo su aeromobili certificati conformi alle CS-22 (o equivalente)	0,15
CS-22.H	Motori non a turbina	0,15
CS-Palloni	Dati non ancora disponibili	0,2
CS-Dirigibili	Dati non ancora disponibili	0,5»

3) Il punto v) è modificato nel modo seguente:

a) Nella parte introduttiva, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— Il diritto annuo è esigibile da tutti gli attuali titolari di certificati di omologazione e di certificati ristretti di omologazione rilasciati dall'AESA.»

b) La prima tabella è sostituita dalla seguente:

«Tipo di prodotto (1)»	Certificato di omologazione prodotti progettati da uno Stato UE (EUR)	Certificato di omologazione prodotti progettati da un paese terzo (EUR)	Certificato ristretto di omologazione prodotti progettati da uno Stato UE (EUR)	Certificato ristretto di omologazione prodotti progettati da un paese terzo (EUR)
CS-25 (aeromobili di grandi dimensioni con MTOW superiore a 50 t)	480 000	160 000	30 000	10 000
CS-25 (aeromobili di grandi dimensioni con MTOW compreso tra 22 e 50 t)	200 000	66 000	12 500	4 167
CS-25 (aeromobili di grandi dimensioni con MTOW inferiore a 22 t)	100 000	33 000	6 250	2 083
CS-23.A	12 000	4 000	3 000	1 000
CS-23.B	2 000	667	500	167
CS-23.C	1 000	333	250	100
CS-22	450	150	112,50	100
CS-VLA	450	150	112,50	100
CS-29	75 000	25 000	6 250	2 083
CS-27	20 000	6 667	5 000	1 667
CS-VLR	1 000	333	250	100
CS-APU	800	267	200	100
CS-P.A	1 500	500	375	125
CS-P.B	400	133	100	100
CS-22.J	150	100	100	100
CS-E.T.A	90 000	30 000	7 500	2 500
CS-E.T.B	15 000	5 000	3 750	1 250
CS-E.NT	1 000	333	250	100
CS-22.H	200	100	100	100
CS-Palloni	300	100	100	100
CS-Dirigibili	500	167	125	100
CS-34	0	0	0	0
CS-36	0	0	0	0
CS-AWO	0	0	0	0

(1) Per la versione cargo di un aeromobile si applica un coefficiente dello 0,85 al diritto riscosso per l'equivalente versione passeggeri.

Tipo di attrezzatura	Autorizzazione di parti e pertinenze progettate da uno Stato UE (EUR)	Autorizzazione di parti e pertinenze progettate da un paese terzo (EUR)
CS-ETSO.A (valore dell'equipaggiamento superiore a 20 000 EUR)	2 000	666
CS-ETSO.B (valore dell'equipaggiamento compreso tra 2 000 EUR e 20 000 EUR)	1 000	333
CS-ETSO.C (valore dell'equipaggiamento inferiore a 2 000 EUR)	500	200»

4) La tabella di cui al punto vi) è sostituita dalla seguente:

«Categorie di diritti in funzione del valore delle attività soggette ad approvazione (EUR) Coefficiente applicabile al diritto fisso	Coefficiente
Inferiore a 500 001	0,1
compreso tra 500 001 e 700 000	0,2
compreso tra 700 001 e 1 200 000	0,5
compreso tra 1 200 001 e 2 800 000	1
compreso tra 2 800 001 e 4 200 000	1,5
compreso tra 4 200 001 e 5 000 000	2,5
compreso tra 5 000 001 e 7 000 000	3
compreso tra 7 000 001 e 9 800 000	3,5
compreso tra 9 800 001 e 14 000 000	4,8
compreso tra 14 000 001 e 50 000 000	7
compreso tra 50 000 001 e 140 000 000	12,8
compreso tra 140 000 001 e 250 000 000	18
compreso tra 250 000 001 e 500 000 000	50
compreso tra 500 000 001 e 750 000 000	200
superiore a 750 000 000	600»

5) La tabella del punto x) è sostituita dalla seguente:

«Categorie di diritti in funzione del valore delle attività soggette ad approvazione (EUR) Coefficiente applicabile al diritto fisso	Coefficiente
Inferiore a 500 001	0,5
compreso tra 500 001 e 700 000	0,75
compreso tra 700 001 e 1 400 000	1
compreso tra 1 400 001 e 2 800 000	1,75
compreso tra 2 800 001 e 5 000 000	2,5
compreso tra 5 000 001 e 7 000 000	4
compreso tra 7 000 001 e 14 000 000	6
compreso tra 14 000 001 e 21 000 000	8
compreso tra 21 000 001 e 42 000 000	8,5
compreso tra 42 000 001 e 70 000 000	9
compreso tra 70 000 001 e 84 000 000	9,5
compreso tra 84 000 001 e 105 000 000	10
superiore a 105 000 000	10,5»

6) Il titolo del punto xii) è modificato nel modo seguente:

«xii) **Diritti per l'accettazione di approvazioni equivalenti alle approvazioni di cui alla "Parte 145" e alla "Parte 147" in conformità di vigenti accordi bilaterali**»

7) La tabella di cui al punto xiii) è sostituita dalla seguente:

«Categorie di diritti in funzione del valore delle attività soggette ad approvazione (EUR) Coefficiente applicabile al diritto fisso	Coefficiente
Inferiore a 500 001	0,5
compreso tra 500 001 e 700 000	0,75
compreso tra 700 001 e 1 400 000	1
compreso tra 1 400 001 e 2 800 000	1,75
compreso tra 2 800 001 e 5 000 000	2,5
compreso tra 5 000 001 e 7 000 000	4
compreso tra 7 000 001 e 14 000 000	6
compreso tra 14 000 001 e 21 000 000	8
compreso tra 21 000 001 e 42 000 000	9,5
compreso tra 42 000 001 e 84 000 000	10
superiore a 84 000 000	10,5»

REGOLAMENTO (CE) N. 780/2006 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 2006****recante modifica dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 2092/91, sono stabiliti nell'allegato VI, parti A e B, di detto regolamento elenchi limitativi degli ingredienti e delle sostanze di cui al paragrafo 3, lettere c) e d), e al paragrafo 5 bis, lettere d) ed e), del medesimo articolo. Le modalità d'uso di tali ingredienti e sostanze possono essere precisate.

(2) A seguito dell'introduzione di norme relative all'allevamento biologico e alla produzione biologica di prodotti di origine animale nel regolamento (CEE) n. 2092/91, è necessario aggiornare tali elenchi inserendovi sostanze utilizzate nei processi di fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano e contenenti ingredienti di origine animale.

(3) È altresì necessario definire gli additivi che possono essere impiegati per la preparazione di vini di frutta diversi dai vini contemplati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽²⁾.

(4) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2092/91.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 699/2006 (GU L 121 del 6.5.2006, pag. 36).

⁽²⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 della Commissione (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

ALLEGATO

L'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:

1) Il testo della sezione «PRINCIPI GENERALI» è così modificato:

a) Il primo capoverso è sostituito dal testo seguente:

«Le parti A, B e C comprendono gli ingredienti e gli ausiliari di fabbricazione che possono essere usati nella preparazione di prodotti alimentari composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, fatta eccezione per i vini contemplati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 (*) del Consiglio.

I prodotti di origine animale recanti indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico, prodotti a norma di legge prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 780/2006 della Commissione (**) possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

(*) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(**) GU L 137 del 25.5.2006, pag. 9.»

b) Il secondo capoverso è sostituito dal testo seguente:

«Quando un prodotto alimentare è composto di ingredienti di origine vegetale e animale, si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

L'inclusione nel punto A.1 del nitrito di sodio e del nitrato di potassio sarà riesaminata anteriormente al 31 dicembre 2007 allo scopo di limitare o vietare l'uso dei suddetti additivi.

(*) GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.»

2) La parte A è modificata come segue:

a) Il punto A.1. è sostituito dal testo seguente:

«A.1. Additivi alimentari, ivi compresi gli eccipienti

Codice	Denominazione	Preparazione di prodotti alimentari di origine vegetale	Preparazione di prodotti alimentari di origine animale	Condizioni specifiche
E 153	Carbone vegetale		X	Formaggio caprino alla cenere Formaggio Morbier
E 160b	Annatto, Bixin, Norbixin		X	Formaggi Red Leicester, Double Gloucester, Scottish cheddar, Mimolette
E 170	Carbonato di calcio	X	X	Escluso l'utilizzo come colorante o per l'arricchimento in calcio di prodotti

Codice	Denominazione	Preparazione di prodotti alimentari di origine vegetale	Preparazione di prodotti alimentari di origine animale	Condizioni specifiche
E 220 oppure E 224	Anidride solforosa Metabisolfito di potassio	X X	X X	In vini di frutta (*) senza aggiunta di zucchero (compresi il sidro di mele e il sidro di pere) o nell'idromele: 50 mg ^(a) Per il sidro di mele e il sidro di pere preparati con aggiunta di zuccheri o di succo concentrato dopo la fermentazione: 100 mg ^(a) ^(a) Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO ₂ ^(*) In questo contesto, per "vino di frutta" si intende vino ottenuto da frutta diversa dall'uva
E 250 oppure E 252	Nitrito di sodio Nitrato di potassio		X X	Prodotti a base di carne ⁽²⁾ Per E 250: tenore massimo indicativo espresso in NaNO ₂ : 80 mg/kg Per E 252: tenore massimo residuo espresso in NaNO ₃ : 80 mg/kg Per E 250: tenore massimo residuo espresso in NaNO ₂ : 50 mg/kg Per E 252: tenore massimo residuo espresso in NaNO ₃ : 50 mg/kg
E 270	Acido lattico	X	X	
E 290	Biossido di carbonio	X	X	
E 296	Acido malico	X		
E 300	Acido ascorbico	X	X	Prodotti a base di carne ⁽¹⁾
E 301	Ascorbato di sodio		X	Prodotti a base di carne in associazione con nitriti o nitrati ⁽¹⁾
E 306	Estratto ricco in tocoferolo	X	X	Antiossidante per grassi e oli
E 322	Lecitine	X	X	Prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾
E 325	Lattato di sodio		X	Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne
E 330	Acido citrico	X		
E 331	Citrati di sodio		X	
E 333	Citrati di calcio	X		
E 334	Acido tartarico [L(+)-]	X		
E 335	Tartrati di sodio	X		
E 336	Tartrati di potassio	X		

Codice	Denominazione	Preparazione di prodotti alimentari di origine vegetale	Preparazione di prodotti alimentari di origine animale	Condizioni specifiche
E 341 (i)	Fosfato monocalcico	X		Agente lievitante per farina fermentante
E 400	Acido alginico	X	X	Prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾
E 401	Alginato di sodio	X	X	Prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾
E 402	Alginato di potassio	X	X	Prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾
E 406	Agar-agar	X	X	Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne ⁽¹⁾
E 407	Carragenina	X	X	Prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾
E 410	Farina di semi di carrube	X	X	
E 412	Gomma di guar	X	X	
E 414	Gomma arabica	X	X	
E 415	Gomma di xantano	X	X	
E 422	Glicerolo	X		Per estratti vegetali
E 440 (i)	Pectina	X	X	Prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾
E 464	Idrossipropilmetil-cellulosa	X	X	Materiale da incapsulamento per capsule
E 500	Carbonati di sodio	X	X	"Dulce de leche" (*) e burro di panna acida ⁽¹⁾ (*) Per "Dulce de leche" o "Confettura di latte" si intende una crema di colore bruno, soffice e molto dolce, ottenuta da latte zuccherato e addensato
E 501	Carbonati di potassio	X		
E 503	Carbonati di ammonio	X		
E 504	Carbonati di magnesio	X		
E 509	Cloruro di calcio		X	Coagulante del latte
E 516	Solfato di calcio	X		Eccipiente
E 524	Idrossido di sodio	X		Trattamento superficiale del "Laugengebäck"
E 551	Biossido di silicio	X		Antiagglomerante per erbe e spezie
E 553b	Talo	X	X	Agente di rivestimento per prodotti a base di carne
E 938	Argon	X	X	
E 939	Elio	X	X	
E 941	Azoto	X	X	
E 948	Ossigeno	X	X	

⁽¹⁾ Limitazione riguardante unicamente i prodotti animali.

⁽²⁾ Additivo il cui uso è autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l'autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie sanitarie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.»;

b) Il punto A.4 è sostituito dal testo seguente:

«A.4. Preparazioni microorganiche

Le preparazioni a base di microorganismi normalmente impiegate nei processi di fabbricazione degli alimenti, fatta eccezione dei microorganismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*);

(*) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.»

c) È aggiunto il seguente punto:

«A.6. Impiego di taluni coloranti per la stampigliatura dei prodotti

Qualora vengano utilizzate sostanze coloranti per la stampigliatura di gusci d'uovo, si applica l'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

(*) GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.»

3) La parte B è sostituita dalla seguente:

«PARTIE B — AUSILIARI DI FABBRICAZIONE ED ALTRI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI NELLA TRASFORMAZIONE DI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA OTTENUTI CON METODI BIOLOGICI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3, LETTERA d), E ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 5 BIS, LETTERA e), DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91

Denominazione	Preparazione di prodotti alimentari di origine vegetale	Preparazione di prodotti alimentari di origine animale	Condizioni specifiche
Acqua	X	X	Acqua potabile ai sensi della direttiva 98/83/CE del Consiglio (*)
Cloruro di calcio	X		Coagulante
Carbonato di calcio	X		
Idrossido di calcio	X		
Solfato di calcio	X		Coagulante
Cloruro di magnesio (o nigari)	X		Coagulante
Carbonato di potassio	X		Essiccazione dell'uva
Carbonato di sodio	X		Produzione di zucchero/i
Acido citrico	X		Produzione di olio e idrolisi dell'amido
Idrossido di sodio	X		Produzione di zucchero Produzione di olio di semi di colza (<i>Brassica spp.</i>)
Acido solforico	X		Produzione di zucchero/i
Isopropanolo (propan-2-ol)	X		Nel processo di cristallizzazione nella fabbricazione dello zucchero; nel rispetto delle disposizioni della direttiva 88/344/CEE del Consiglio, fino al 31.12.2006
Biossido di carbonio	X	X	
Azoto	X	X	
Etanolo	X	X	Solvente

Denominazione	Preparazione di prodotti alimentari di origine vegetale	Preparazione di prodotti alimentari di origine animale	Condizioni specifiche
Acido tannico	X		Ausiliare di filtrazione
Albumina d'uovo	X		
Caseina	X		
Gelatina	X		
Colla di pesce	X		
Oli vegetali	X	X	Lubrificante, distaccante o antischiumogeno
Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale	X		
Carbone attivato	X		
Talco	X		
Bentonite	X	X	Collante per idromele ⁽¹⁾
Caolino	X	X	Propoli ⁽¹⁾
Terra di diatomee	X		
Perlite	X		
Gusci di nocciole	X		
Farina di riso	X		
Cera d'api	X		Distaccante
Cera carnauba	X		Distaccante

⁽¹⁾ Limitazione riguardante unicamente i prodotti animali.

Preparazioni a base di microrganismi ed enzimi:

Tutte le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi normalmente impiegate quali ausiliari nei processi di fabbricazione degli alimenti, fatta eccezione per i microrganismi geneticamente modificati e gli enzimi derivati da organismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 2001/18/CE.

^(*) GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.»

REGOLAMENTO (CE) N. 781/2006 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2006
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.

(4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2006.

Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione


⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 486/2006 (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13).

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>Scatola di cartone rigido con coperchio separato (senza cerniere o dispositivi di chiusura), entrambi foderati di carta sulla superficie esterna. La scatola misura 5,5 cm (lunghezza) × 4,5 cm (larghezza) × 3 cm (altezza). Sul coperchio è fissato un nastro decorativo di materia tessile.</p> <p>All'interno della scatola è posto del materiale spugnoso sintetico amovibile di 1 cm di spessore, di dimensioni esattamente corrispondenti a quelle della scatola. Il materiale spugnoso è di plastica alveolare ed è coperto, sul lato superiore, di uno strato di tessuto ricoperto di borra di cimatura tipo pile. Al centro è attraversato completamente da un'incisione semicircolare ideata per contenere un articolo di gioielleria (per esempio, un anello).</p> <p>(scatole per gioielli)</p> <p>(Cfr. fotografie n. 637 A + B + C) (*)</p>	4202 99 00	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 2(h) del capitolo 48 e del testo del codice NC 4202 and 4202 99 00.</p> <p>La solidità del cartone indica che l'articolo è destinato ad un uso duraturo. Inoltre, tenuto conto delle dimensioni del materiale spugnoso (misura corrispondente alla scatola, spessore), del suo aspetto (imitazione pile) e, soprattutto, della forma dell'incisione, l'articolo va considerato un contenitore con coperchio simile agli astucci destinati a contenere un oggetto di oreficeria. Cfr. note esplicative SA della voce 4202, settimo paragrafo.</p> <p>Inoltre, l'articolo è ricoperto di carta, conformemente ai requisiti previsti per i contenitori nella seconda parte del testo della voce 4202.</p> <p>Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive (cartone rigido, caratteristiche specifiche del materiale spugnoso), l'articolo è ideato per contenere una merce specifica, cioè un oggetto di oreficeria. Pertanto, si tratta di un articolo che rientra nella seconda parte del testo della voce 4202 ed è, come tale, escluso dal capitolo 48 in applicazione della nota 2(h) del medesimo capitolo. Cfr. anche la prima frase del primo paragrafo delle note esplicative SA della voce 4819, (A).</p>

(*) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.





II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

RACCOMANDAZIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 59/05/COL

del 5 aprile 2005

relativa ad un programma coordinato di controlli per l'anno 2005 nel settore dell'alimentazione animale

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'Accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 109 e il Protocollo 1,

visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) e il protocollo 1,

visto l'atto di cui all'allegato I, capitolo II, punto 31, lettera a) dell'accordo SEE [direttiva 95/53/CE del Consiglio del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale ⁽¹⁾], quale modificato e adattato all'accordo SEE dal protocollo 1, in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2004 gli Stati EFTA hanno identificato diversi aspetti che risulta opportuno integrare in un programma coordinato di controlli da attuarsi nel 2005.
- (2) Sebbene l'atto di cui all'allegato I, capitolo II, punto 33 dell'accordo SEE modificato [direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali ⁽²⁾] definisca il contenuto massimo consentito di aflatossina B₁ nei mangimi, non esistono norme SEE applicabili alle altre micotossine, quali l'ocratossina A, lo zearalenone, il deossinivalenolo e le fumonisine. La raccolta di dati sulla presenza di tali micotossine, mediante un campionamento casuale sarebbe utile per valutare la situazione

in vista dell'elaborazione della legislazione in questo campo. Alcune materie prime utilizzate nella fabbricazione di mangimi, quali i cereali e i semi oleaginosi, inoltre risultano particolarmente esposte alla contaminazione da micotossine a causa delle condizioni di raccolta, immagazzinamento e trasporto. Poiché la concentrazione di micotossine varia da un anno all'altro risulta opportuno raccogliere dati riguardanti più anni consecutivi per tutte le micotossine citate.

- (3) Gli antibiotici diversi dai coccidiostatici e dagli istomono-statici possono essere commercializzati e utilizzati come additivi per mangimi solo fino al 31 dicembre 2005. Precedenti controlli volti ad individuare la presenza di antibiotici e coccidiostatici in determinati mangimi per i quali alcune delle sostanze in questione non sono autorizzate rivelano che questo tipo di infrazione continua a venir commessa. La frequenza di constatazioni di questo tipo e il carattere delicato della questione giustificano il proseguimento dei controlli. E' importante garantire che le restrizioni riguardanti l'impiego di prodotti di origine animale nei mangimi, a norma di quanto disposto dalla pertinente normativa SEE, siano effettivamente applicate.
- (4) La partecipazione della Norvegia e dell'Islanda ai programmi che rientrano nel campo di applicazione dell'allegato II della presente raccomandazione relativa alle sostanze non autorizzate come additivi per mangimi va valutata in rapporto alla loro esenzione dal capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE e, in particolare, dall'atto di cui all'allegato I, capitolo II, punto 1, lettera a) dell'accordo SEE, il regolamento CE n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale.
- (5) La partecipazione dell'Islanda ai programmi che rientrano nel campo di applicazione dell'allegato III della presente raccomandazione relativa alle restrizioni alla produzione e all'impiego di materie prime di origine animale nell'alimentazione animale va valutata in rapporto alla sua esenzione dal capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.

⁽¹⁾ GU L 265 dell'8.11.1995, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 55).

⁽²⁾ GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva della Commissione 2003/100/CE (GU L 285 dell'1.11.2003, pag. 33).

- (6) Occorre assicurare che il contenuto degli oligoelementi rame e zinco nei mangimi composti per i suini non superi la quantità massima stabilita dall'atto di cui all'allegato I, capitolo II, punto 1zq dell'accordo SEE [regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾], quale in seguito modificato. La partecipazione della Norvegia ai programmi che rientrano nel campo di applicazione dell'allegato IV va valutata in rapporto alla sua esenzione dal capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE.
- (7) I provvedimenti di cui alla presente raccomandazione risultano conformi al parere del comitato EFTA per le piante e gli alimenti per animali, il quale assiste l'Autorità di vigilanza EFTA,

RACCOMANDA:

1) che gli Stati EFTA attuino nel 2005 un programma coordinato di controlli volto a verificare:

- a) la concentrazione di micotossine (aflatossina B₁, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo e fumonisine) nei mangimi, indicando i metodi di analisi. Il metodo di campionamento deve comprendere campionamenti sia casuali che mirati; nell'ipotesi di campionamenti mirati, i campioni devono riguardare materie prime per mangimi in cui si ritiene possibile la presenza di concentrazioni più elevate di micotossine quali cereali, semi e frutti oleaginosi, relativi prodotti e sottoprodotti, nonché materie prime per mangimi immagazzinati per un lungo periodo o trasportati via mare su lunghi tragitti. Nel caso particolare dell'aflatossina B₁ vanno considerati con attenzione i mangimi composti destinati al bestiame da latte diverso dai bovini da latte. I risultati dei controlli vanno comunicati tramite il modello che figura nell'allegato I;

- b) la presenza frequente di antibiotici, coccidiostatici e/o istomonostatici, autorizzati o no come additivi alimentari per determinate specie e categorie di animali, nelle premiscele non medicate e nei mangimi composti per i quali tali sostanze medicinali sono vietate. I controlli devono essere incentrati su tali sostanze medicinali presenti nelle premiscele e nei mangimi composti, qualora l'autorità competente ritenga sussista una maggiore probabilità di riscontrare irregolarità. I risultati dei controlli vanno comunicati utilizzando il modello figurante nell'allegato II;
- c) l'applicazione delle restrizioni alla produzione e all'utilizzo dei componenti dei mangimi di origine animale, in conformità dell'allegato III;
- d) i livelli di rame e zinco nei mangimi composti destinati all'alimentazione dei suini, secondo quanto stabilito nell'allegato IV.

- 2) Si raccomanda altresì che gli Stati EFTA inseriscano i risultati del programma coordinato di controllo, di cui al paragrafo 1, in un capitolo a parte della relazione annuale sulle attività di controllo, da presentare all'Autorità di vigilanza EFTA entro il 1° aprile 2006, in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 2 dell'atto di cui al punto 31, lettera a del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE (direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale) e conformemente all'ultima versione del modello di notifica armonizzato.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2005.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Niels FENGER
Direttore

Bernd HAMMERMANN
Membro del Collegio

⁽¹⁾ GU L 187 del 26.7.2003, pag. 11.

ALLEGATO I

Concentrazioni di alcune micotossine (aflatossina B₁, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine) negli alimenti per animali**Risultati singoli per tutti i campioni esaminati; modello di notifica di cui al punto 1, lettera a)**

Mangimi		Campio- namento (casuale o mirato)	Tipo e concentrazione di micotossine (µg/kg per un mangime con tenore in umidità del 12 %)				
Tipo	Paese d'origine		Aflatossina B ₁	Ocratossina A	Zearalenone	Deossinivalenolo	Fumonisine ^(*)

(*) La concentrazione di fumonisine corrisponde alla somma delle fumonisine B₁, B₂ e B₃.

L'autorità competente deve inoltre indicare:

- i provvedimenti adottati in caso di superamento dei livelli massimi di aflatossina B₁;
- i metodi di analisi utilizzati;
- i limiti di rilevamento.

ALLEGATO II

Presenza di alcune sostanze medicinali non autorizzate come additivi nella fabbricazione di mangimi

Alcuni antibiotici, coccidiostatici ed altre sostanze medicinali possono essere legittimamente presenti come additivi nelle premiscele e nei mangimi composti destinati all'alimentazione di determinate specie e categorie di animali, qualora soddisfino i requisiti di cui all'allegato I, capitolo II, punto 1, lettera a, articolo 10 dell'accordo SEE [regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾].

La presenza di sostanze medicinali vietate nei mangimi costituisce un'infrazione.

Le sostanze medicinali da sottoporre a controllo vanno selezionate tra le seguenti sostanze:

- 1) Le sostanze medicinali il cui impiego come additivi per mangimi è autorizzato solo per determinate specie o categorie di animali:

avilamicina	monensin sodico
decoquinate	narasina
diclazuril	narasina — nicarbazina
flavofosfolipol	cloridrato di robenidina
idrobromuro di alofuginone	salinomicina di sodio
lasalocide A di sodio	semduramicina di sodio.
maduramicina di ammonio alfa	

- 2) Sostanze medicinali il cui impiego nella fabbricazione di mangimi non è più autorizzato:

amprolium	nicarbazina
amprolium/etopabato	nifursolo
arprinocid	olaquinox
avoparcin	ronidazolo
carbadox	spiramicina
dimetridazolo	tetraciclina
dinitolmide	fosfato di tilosina
ipronidazolo	virginamicina
meticlorpindolo	zinco-bacitracina
meticlorpindolo/metilbenzoquato	altre sostanze antimicrobiche.

- 3) Sostanze medicinali il cui impiego nella fabbricazione di mangimi non è mai stato autorizzato:

altre sostanze.

Risultati singoli per tutti i campioni non conformi; modello di notifica di cui al punto 1, lettera b)

Tipo di mangime (specie e categoria di animali)	Sostanza rilevata	Livello constatato	Motivo dell'infrazione ^(*)	Provvedimento preso

^(*) Motivo della presenza della sostanza non autorizzata nel mangime, risultante da uno studio realizzato dall'autorità competente.

L'autorità competente deve inoltre indicare:

- il totale dei campioni esaminati;
- i nomi delle sostanze analizzate;
- i metodi di analisi utilizzati;
- i limiti di rilevamento.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

ALLEGATO III

Restrizioni alla produzione e all'uso di materie prime di origine animale nella fabbricazione di mangimi

Lasciando impregiudicato quanto disposto dagli articoli da 3 a 13 e dall'articolo 15 della direttiva 95/53/CE, gli Stati EFTA devono attuare nel corso del 2005 un programma coordinato di controlli al fine di appurare se si siano osservate le restrizioni alla produzione e all'impiego di materie prime di origine animale nei mangimi animali.

Al fine di garantire in particolare l'effettiva applicazione della proibizione di alimentare determinate specie animali con proteine animali trasformate, come disposto dall'allegato IV dell'atto di cui all'allegato I, capitolo I, punto 7.1.12 dell'accordo SEE [regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾], occorre che gli Stati EFTA attuino un programma specifico di controlli basato su controlli mirati. In conformità dell'articolo 4 della direttiva 95/53/CE, tale programma di controlli deve seguire una strategia commisurata ai rischi, che comprenda tutte le fasi della produzione e tutti i tipi di luoghi adibiti alla produzione, al trattamento e alla somministrazione dei mangimi. Gli Stati EFTA devono prestare particolare attenzione alla definizione dei criteri potenzialmente correlati con un rischio. La ponderazione attribuita a ciascun criterio deve essere proporzionale al rischio. La frequenza dei controlli e il numero di campioni analizzati nei diversi luoghi va stabilito in funzione della somma delle ponderazioni assegnate a questi ultimi.

Nell'elaborare il programma di controlli va tenuto conto dei luoghi e dei criteri indicativi seguenti:

Luoghi	Criteri	Ponderazione
Fabbriche di mangimi	<ul style="list-style-type: none"> — Fabbriche di mangimi a doppio flusso che producono mangimi composti per ruminanti e mangimi composti per non ruminanti, contenenti proteine animali trasformate oggetto di deroga — Fabbriche di mangimi di cui è già stata accertata in precedenza la non conformità o che sono sospettate di mancata conformità — Fabbriche di mangimi che importano grandi quantità di mangimi ad alto contenuto proteico, quali farine di pesce, farina di soia, farina di glutine di granoturco e concentrati di proteine — Fabbriche di mangimi la cui produzione consiste, in larga misura, nella fabbricazione di mangimi composti — Rischio di contaminazione incrociata causata da procedimenti operativi interni (quali la destinazione dei silos, il controllo della separazione effettiva delle catene di produzione, il controllo degli ingredienti, l'esistenza di un laboratorio interno, metodi di campionamento) 	
Posti di ispezione frontaliere e altri punti d'ingresso nella Comunità	<ul style="list-style-type: none"> — Elevato/scarso volume di importazioni di mangimi — Mangimi ad alto contenuto proteico 	
Aziende agricole	<ul style="list-style-type: none"> — Miscelatori fissi che utilizzano proteine animali trasformate fatte oggetto di deroga — Aziende agricole che detengono ruminanti e altre specie (rischio di alimentazione incrociata) — Aziende agricole che acquistano mangimi sfusi 	
Distributori	<ul style="list-style-type: none"> — Magazzini e depositi intermedi di mangimi ad alto contenuto proteico — Grandi quantità di mangimi sfusi, oggetto di vendita — Distributori di mangimi composti prodotti all'estero 	
Miscelatori mobili	<ul style="list-style-type: none"> — Miscelatori che producono mangimi per ruminanti e non ruminanti — Miscelatori la cui non conformità è stata accertata in precedenza o sospettata di non conformità — Miscelatori che incorporano mangimi ad alto tenore proteico — Miscelatori che producono grandi quantità di mangimi — Miscelatori che servono numerose aziende agricole, tra cui aziende che allevano ruminanti 	
Mezzi di trasporto	<ul style="list-style-type: none"> — Veicoli utilizzati per il trasporto di proteine animali trasformate e mangimi — Veicoli la cui non conformità è stata accertata in precedenza o sospettata di non conformità 	

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1993/2004 (GU L 344 del 20.11.2004, pag. 12).

In alternativa ai luoghi e ai criteri indicativi gli Stati EFTA possono far pervenire all'Autorità di vigilanza EFTA la propria valutazione dei rischi entro il 31 marzo 2005.

La raccolta dei campioni va effettuata basandosi su lotti o circostanze in cui risulti più probabile che si verifichi la contaminazione incrociata con proteine trasformate vietate (primo lotto dopo il trasporto di mangimi contenenti proteine animali vietate per quel lotto, problemi tecnici o cambiamenti nelle catene di produzione, cambiamenti nei silos di stoccaggio o nei silos destinati a materiale sfuso).

Nel 2005 gli Stati EFTA devono concentrarsi sull'analisi della polpa di barbabietola da zucchero e sulle materie prime per mangimi importate.

Ogni Stato EFTA deve effettuare annualmente almeno dieci ispezioni per ogni 100 000 tonnellate di mangimi composti prodotti. Ogni Stato EFTA deve prelevare annualmente almeno venti campioni ufficiali ogni 100 000 tonnellate di mangimi composti prodotti. In attesa dell'approvazione di metodi alternativi, occorre applicare, per l'analisi dei campioni, il metodo di identificazione e di calcolo mediante esame al microscopio, descritti dall'atto di cui al punto 31, lettera i), del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE [direttiva 2003/126/CE della Commissione, che stabilisce il metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali ⁽¹⁾]. La presenza nei mangimi di qualsivoglia costituente di origine animale vietato va considerata una violazione del divieto relativo ai mangimi.

I risultati dei programmi di controllo vanno comunicati all'Autorità di vigilanza EFTA tramite i seguenti modelli.

Quadro riassuntivo dei controlli relativi alle restrizioni all'impiego di prodotti d'origine animale nei mangimi (impiego nei mangimi di proteine animali trasformate vietate)

A. Controlli documentati

Fase	Numero di controlli, compresi i controlli sulla presenza di proteine animali trasformate	Numero di infrazioni accertate in seguito a controlli documentari, piuttosto che in base a prove di laboratorio
Importazione di materie prime per mangimi		
Stoccaggio di materie prime per mangimi		
Fabbriche di mangimi		
Miscelatori fissi/miscelatori mobili		
Intermediari di mangimi		
Mezzi di trasporto		
Aziende agricole destinate all'allevamento di non ruminanti		
Aziende agricole destinate all'allevamento di ruminanti		
Altro:		

⁽¹⁾ GU L 339 del 24.12.2003, pag. 78.

B. Raccolta di campioni ed esame delle materie prime destinate alla fabbricazione di mangimi e mangimi composti al fine di accertare la presenza di proteine animali trasformate

Luoghi	Numero di campioni ufficiali sottoposti a prove per accertare la presenza di proteine animali trasformate			Numero di campioni non conformi					
				Presenza di proteine animali trasformate provenienti da animali terrestri			Presenza di proteine animali trasformate provenienti da pesci		
	Materie prime per mangimi	Mangimi composti		Materie prime per mangimi	Mangimi composti		Materie prime per mangimi	Mangimi composti	
Per ruminanti		Per non ruminanti	Per ruminanti		Per non ruminanti	Per ruminanti		Per non ruminanti	
All'importazione									
Fabbriche di mangimi									
Intermediari/depositi									
Mezzo usato									
Miscelatori fissi/miscelatori mobili									
Nell'azienda									
Altro:									

C. Quadro riassuntivo dei campioni di mangimi destinati a ruminanti in cui sia stata accertata la presenza di proteine animali trasformate vietate

	Mese del campionamento	Tipo, grado e origine della contaminazione	Sanzioni (o altri provvedimenti) applicati
1			
2			
3			
4			
5			
...			

ALLEGATO IV

Risultati singoli per tutti i campioni (sia conformi che non conformi) per quanto riguarda il tenore di rame e di zinco rilevati nei mangimi composti destinati all'alimentazione dei suini

Tipo di mangime composto (categoria di animali)	Oligoelemento (rame o zinco)	Livello constatato (mg/kg di mangime completo)	Motivo del superamento del livello massimo ^(e)	Provvedimento preso

^(e) Stabilito in seguito a uno studio realizzato dall'autorità competente.